Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3473

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANNUTTI, PORETTI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2012

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata dei detenuti nel caso di comprovata attività culturale in carcere

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – La stampa internazionale ha reso noto come una recente legge approvata in Brasile abbia consentito di avviare la sperimentazione di un programma di incentivazione alla lettura in ambito carcerario, mediante la previsione di sconti di pena ai detenuti che possano provare lo svolgimento di tale attività rieducativa. Analogamente, il presente disegno di legge, che consta di un unico articolo, provvede ad inserire, dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, uno specifico articolo aggiuntivo volto a disciplinare il caso di libertà anticipata per quanti svolgano proficua attività culturale in carcere. La disposizione, che si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 54, consente la concessione, al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di aver letto e relazionato un libro per ciascun mese di detenzione, una detrazione di quattro giorni per ogni semestre di pena scontata, quale riconoscimento di tale continuativa attività culturale. A tal fine, non dissimilmente dal resto delle ipotesi di beneficio, è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per rendere concreta e seria tale opportunità aggiuntiva, in ciascun istituto si prevede che venga individuato, dal direttore penitenziario, un responsabile con il compito di verificare e valutare l'avvenuta ed autonoma recensione, con riferimento anche alla comprensione della natura e del senso del testo recensito. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i soggetti sottoposti a misura detentiva per reati particolarmente gravi, quali quelli contro la personalità individuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo, per i quali si ritiene, al momento, prioritario un diverso percorso rieducativo. Ugualmente escluse sono le fattispecie associative di natura mafiosa o finalizzate a commettere delitti quali la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, il sequestro di persona, il traffico di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi e i traffici illeciti di rifiuti. Se ne auspica pertanto un celere e proficuo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 54-*bis*. - *(Libertà anticipata in caso di attività culturale in carcere). – 1.* Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 54, al condannato a pena detentiva che ha dato prova di aver letto e recensito un libro per ogni mese è concessa, quale riconoscimento di tale attività, una detrazione di quattro giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. In ciascun istituto è individuato dal direttore penitenziario un responsabile che valuta la recensione del detenuto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla comprensione della natura e del senso del testo recensito.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i soggetti sottoposti a misura cautelare per i reati previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-*bis* della presente legge».

€ 1,00